

Comune di Romana

Provincia di Sassari.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023 Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2020/2023 con deliberazione consiliare n. 38 in data 10 dicembre 2020, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista *“La QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2023, DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE) (Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004 – Art. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006) - art. 8 del CCNL 11.04.2008 - art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009; art 8 C.C.N.L. del 21 maggio 2018*

Vista la determinazione n. 93 del 27/09/2023 e lo schema di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 redatto dal responsabile del servizio amministrativo-finanziario;

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, testualmente recita:

“3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto”.

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025, definitivamente approvato;

CERTIFICA

Che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 20.995,35 in ragione annua:

SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO E QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

Sassari 28.09.2023

Il Revisore

dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu
